

D.d.u.o. 22 febbraio 2013 - n. 1503

Approvazione dell'avviso formazione continua

IL DIRIGENTE DELLA U.O. LAVORO

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007/2013, come modificato e integrato dal reg. (CE) n. 396/09;
- il regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007/2013, come modificato e integrato dal reg. (CE) n. 284/09;
- il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti alla formazione;
- la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- la comunicazione della Commissione COM(2010) 491 «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010/2015»;
- la comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 «Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;
- la comunicazione della Commissione COM(2011) 681 «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011/14 in materia di responsabilità sociale delle imprese»;

Richiamati:

- la l. del 28 gennaio 2009, n. 2 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
- la l. del 30 luglio 2011 art. n. 42 che disciplina le reti d'impresa;
- il d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. del 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell'apprendistato», a norma dell'articolo 1, comma 30, l.24 dicembre 2007, n. 247;
- il d.l. del 10 febbraio 2009, n. 5 «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» e succ. modd. int.;
- il d.l. del 22 giugno 2012 n. 83, art. 67-septies, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;
- l'Avviso del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.) per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, di cui al decreto Direttoriale 257/Ric del 30 maggio 2012 e succ. modd. e int.;
- il programma operativo regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007/2013 (Dec. C 5465 del 6 novembre 2007);
- la l.r. del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la l.r. del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la l.r. 16 luglio 2012, n. 12 - allegato 1 (territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012);
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della IX legislatura, approvato con d.c.r. del 28 settembre 2010, n. 56;
- la d.c.r. del 7 febbraio 2012 - n. IX/365 «Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo»;
- la d.g.r. del 28 ottobre 2009, n. 10397 «Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali «Distretti del commercio», ai sensi dell'art. 4 bis della l.r. n. 14/1999»;

- la d.g.r. del 16 novembre 2011, n. IX/2500, «Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto «Approvazione del Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo»;
- il d.d.u.o. del 30 luglio 2008, n. 8486 «Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia»;
- il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»;
- il d.d.u.o. del 30 luglio 2009, n. 7942 «Approvazione delle graduatorie relative ai sistemi produttivi «Dafne» e «Artemide» del programma regionale «Driade» (d.g.r. del 13 giugno 2008, n. 7419)»;
- il d.d.u.o. del 22 luglio 2010, n. 7285 «Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali»;
- il d.d.u.o. del 20 gennaio 2011 n. 344 «Approvazione del Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013»;
- il d.d.u.o. del 29 luglio 2011, n. 7105 «Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia - istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili»;
- il d.d.u.o. del 26 luglio 2012, n. 6759 «Aggiornamento del Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili, nuove competenze libere, indicatori di competenza e livelli EQF»;
- il d.d.u.o. del 10 ottobre 2012 n. 8976 «Approvazione del manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - P.O.R. Ob. 2 2007/2013 - Primo aggiornamento»;
- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;
- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12471 «Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all'Albo degli accreditati al Sistema Regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale - Percorsi di specializzazione professionale, formazione continua e permanente, formazione abilitante e regolamentata - Servizi al Lavoro»;
- il d.d.u.o. del 19 febbraio 2013, n. 1355 «Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard»;

Preso atto che Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari e con la legislazione nazionale e regionale in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, persegue la crescita competitiva e il rafforzamento del sistema produttivo lombardo sui mercati e del contesto territoriale e sociale di riferimento, nel rispetto della specifica normativa europea in materia di aiuti di stato;

Sottolineato che, per il conseguimento di tali obiettivi strategici, è essenziale favorire lo sviluppo del capitale umano delle imprese lombarde, promuovendone le condizioni per assicurare l'effettività del diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, garanzia sostanziale dell'occupabilità e del reddito;

Rilevato che lo sviluppo del capitale umano assume un ruolo rilevante nell'ambito dei citati P.O.R. Ob. 2 FSE 2007/2013 - ASSE IV Capitale umano e P.R.S. della IX legislatura;

Considerato che, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto che investono i modelli organizzativi e imprenditoriali, è necessario potenziare il sistema della formazione continua e permanente, favorendo l'aggiornamento e il riallineamento delle conoscenze possedute e delle competenze professionali dei lavoratori, con particolare riguardo alle attività formative finalizzate ad accrescere l'adattabilità e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

Rilevata pertanto l'esigenza di sostenere l'attuazione di progetti formativi elaborati da imprese aventi sede legale o operativa nel territorio lombardo, a favore del proprio personale, definito come di seguito indicato:

- lavoratrici e lavoratori di imprese private con unità produttive localizzate nel territorio della Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:
 - lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2013

- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermittente o ripartito (di cui al Titolo V - capo I e II del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.);
 - lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato (ai sensi del Titolo VI del d.lgs. del 10 settembre 2003 n. 276, o del d.lgs. 167/2011) per formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale;
 - lavoratrici e lavoratori con contratto a progetto (di cui al Titolo VII - capo I del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.);
 - socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
- b) titolari e socie/soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza, aventi sede operativa in Lombardia;
- c) nel solo in caso di impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
- d) coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, individuate dagli imprenditori, compresi gli artigiani;

Dato atto che l'attuazione di tali iniziative formative è attuata con strumenti, metodologie e modalità operative diversificate, al fine di ricomprendere efficacemente le molteplici e variegate realtà e esigenze formative del personale delle imprese lombarde, così come di seguito specificato:

- Progetti aziendali;
- Progetti interaziendali;
- Progetti di rete;

Rilevato che i menzionati progetti sono elaborati da imprese aventi sede legale o operativa nel territorio lombardo e attuati da organismi formativi individuati dalle imprese stesse, appartenenti alle seguenti tipologie:

- Enti di formazione iscritti alla sezione A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura;
- Università lombarde e loro consorzi;

Ritenuto di finanziare, in regime di esenzione ex reg. (CE) n. 800/2008 ed in particolare ai sensi degli artt. 38 - definizioni - e 39 - aiuti alla formazione - del Regolamento stesso, i progetti presentati dalle imprese beneficiarie a seguito di procedura di assegnazione e ammissibilità «a sportello», articolata in tre distinte finestre temporali di candidatura, con una dotazione finanziaria di Euro 5.000.000,00 cadauna, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sul sistema informativo Gestione Finanziamenti On Line (qui di seguito GEFO);

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per i sopracitati interventi ammontano a Euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 1.15.4.7286 del bilancio regionale corrente - P.O.R.-F.S.E. Asse I - Ob. Spec. a) - cat. di spesa n. 62 e che la copertura finanziaria delle sopracitate finestre temporali di candidatura sarà assicurata nell'ambito dei successivi esercizi finanziari;

Precisato altresì che, in relazione alle tipologie di progetto destinatari, la ripartizione delle risorse finanziarie per ognuna delle tre finestre di candidatura, pari a Euro 5.000.000,00, è la seguente:

- il 70 % delle risorse finanziarie, pari a Euro 3.500.000,00 è destinato al finanziamento dei progetti aziendali e interaziendali, di cui il 5%, pari a Euro 175.000,00, riservato ai progetti aziendali/interaziendali interamente finalizzati alla formazione del personale di aziende localizzate nei territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, indicati nell'allegato 1 della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e dall'articolo 67-septies del decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;
- il 30 % delle risorse finanziarie complessive, pari a Euro 1.500.000,00, è destinato al finanziamento dei progetti di rete;

Preso atto che:

- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi

del reg. (CE) 659/1999;

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su tali aiuti illegali eventualmente ricevuti, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'allegato che riprende le disposizioni del reg. (CE) 800/08;

Ritenuto pertanto di approvare l'Avviso Formazione Continua e la modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Avviso Formazione Continua;
- Allegato 2 - Domanda finanziamento;
- Allegato 3 - Scheda progetto esecutivo;
- Allegato 4 - Estratto dal «regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato», con particolare riferimento agli artt. 1 - campo di applicazione, 2 - definizioni, 3 - condizioni per l'esenzione, 7 - cumulo, 9 - trasparenza, 10 - controllo, 38 - definizioni, 39 - aiuti alla formazione;
- Allegato 5 - Autocertificazione sostitutiva;

Ritenuto altresì:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) n. 800/2008, la sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del Reg. 800/2008;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare l'Avviso Formazione Continua e la modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dello stesso, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Avviso Formazione Continua;
- Allegato 2 - Domanda di finanziamento;
- Allegato 3 - Scheda progetto esecutivo;
- Allegato 4 - Estratto dal «Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato», con particolare riferimento agli artt. 1 - campo di applicazione, 2 - definizioni, 3 - condizioni per l'esenzione, 7 - cumulo, 9 - trasparenza, 10 - controllo, 38 - definizioni, 39 - aiuti alla formazione;
- Allegato 5 - Autocertificazione sostitutiva;

2. di finanziare, in regime di esenzione ex reg. (CE) n. 800/2008 ed in particolare ai sensi degli artt. 38 e 39 del regolamento stesso, i progetti presentati dalle imprese beneficiarie, a seguito di procedura di assegnazione e ammissibilità «a sportello», articolata in tre distinte finestre temporali di candidatura, con una dotazione finanziaria pari a Euro 5.000.000,00 cadauna, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sul sistema informativo GEFO;

3. di disporre che le risorse finanziarie disponibili per i sopracitati interventi ammontano a Euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 1.15.4.7286 del bilancio regionale corrente - P.O.R.-F.S.E. Asse I - Ob. Spec. a) - cat. di spesa n. 62 e che la copertura finanziaria delle sopracitate finestre temporali di candidatura sarà assicurata nell'ambito dei successivi esercizi finanziari;

4. di stabilire che la ripartizione delle risorse finanziarie per ognuna delle tre finestre di candidatura, pari a Euro 5.000.000,00, è la seguente:

- il 70 % delle risorse finanziarie, pari a Euro 3.500.000,00, è destinato al finanziamento dei progetti aziendali e interaziendali, di cui il 5%, pari a Euro 175.000,00, riservato ai progetti

aziendali/interaziendali interamente finalizzati alla formazione del personale di aziende localizzate nei territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, indicati nell'allegato 1 della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e dall'articolo 67-septies del decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;

- il 30 % delle risorse finanziarie complessive, pari a Euro 1.500.000,00, destinato al finanziamento dei progetti di rete;

5. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) n. 800/2008, la sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

6. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del reg. 800/2008;

7. di comunicare ai beneficiari dell'avviso approvato con il presente provvedimento eventuali modifiche apportate alla normativa comunitaria richiamata al punto 2;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il dirigente della u.o. lavoro
Francesco Foti

— • —

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA**1. FINALITÀ DELL'AVVISO**

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori per il riallineamento delle competenze e delle conoscenze, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business. Il presente Avviso opera in coerenza con i principi derivanti:

- dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea «Strategia per le pari opportunità tra donne e uomini 2010-2015» del 21 settembre 2010 COM(2010) 491, che costituisce il programma di lavoro della Commissione nel quadro del patto europeo per la parità di genere;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea «Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un «Small Business Act» per l'Europa)», del 25 giugno 2008 COM(2008) 394;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» del 3 marzo 2010 COM(2010) 2020;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione» del 23 novembre 2011 COM(2011) 682;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese del 25 ottobre 2011 COM(2011) 681.
- dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato.

La piena partecipazione delle donne alla vita professionale costituisce un fatto fondamentale di crescita economica e sociale, innescando un circolo virtuoso di risposta ai bisogni, creando occupazione e valore alla società. Il contributo delle imprese al benessere della comunità locale ed al miglioramento della qualità di vita dei cittadini diviene sempre più determinante per competere sui mercati locali e globali.

I soggetti proponenti sono chiamati a valorizzare la formazione delle donne quale utile strumento per favorire l'accesso e la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi in cui sono meno rappresentate attuando i principi delle pari opportunità e della Responsabilità Sociale d'Impresa.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso ammontano a complessivi **€ 15.000.000,00**, a valere sulle risorse POR FSE, Asse I, Ob. specifico a), categoria di spesa 62. Regione Lombardia si riserva di rifinanziare questo Avviso con ulteriori risorse.

3. DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi di cui al presente avviso lavoratrici e lavoratori di imprese private di qualunque dimensione, con unità produttive localizzate nel territorio della regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermittente o ripartito (di cui al Titolo V - capo I e II del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii.);
- lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato (ai sensi del Titolo VI del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 o del d.lgs. 167/2011) per formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale;
- lavoratrici e lavoratori con contratto a progetto (di cui al Titolo VII - capo I del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii.);
- socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente indicati con il termine «lavoratori».

Sono altresì destinatari degli interventi di cui al presente Avviso:

- titolari, socie e soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza, aventi sede operativa in Lombardia;
- nel solo in caso di impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
- i coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di imprese, compresi gli artigiani.

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente indicati con il termine «imprenditori».

L'insieme dei soggetti indicati nelle due precedenti elencazioni, al fine dell'applicazione delle indicazioni del presente Avviso, sono di seguito complessivamente indicati con il termine «personale».

Sono esclusi dal presente Avviso:

- lavoratrici e lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche»;
- gli agenti e i rappresentanti di commercio;
- i liberi professionisti, che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata;
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi Titolo III - Capo I - Somministrazione di lavoro del d.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii.;
- gli amministratori e i consiglieri dei Consigli di Amministrazione nei casi in cui non siano riconducibili ad una delle tipologie indicate alle tipologie lavoratori e imprenditori;
- i dipendenti e i collaboratori di associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Il presente Avviso promuove e finanzia:

- a) **Progetti aziendali**, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa ed ai quali parteciperà esclusivamente il personale della medesima impresa, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3;

- b) **Progetti interaziendali**, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di due o più imprese, a cui parteciperà esclusivamente il personale delle medesime imprese, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3;
- c) **Progetti di rete**, elaborati sulla base delle esigenze formative di uno dei seguenti «soggetti collettivi»:
- gruppo di imprese che abbia sottoscritto un «contratto di rete» ai sensi dell'art. 3 «Distretti produttivi e reti di imprese» del d.l. n. 5 del 10.2.09 e ss.mm.ii;
 - gruppo di imprese appartenente a uno dei Distretti del commercio riconosciuti ai sensi della d.g.r. n. 10397 del 28 ottobre 2009 "Modalità di individuazione degli ambiti territoriali Distretti del Commercio" e ss.mm.ii. (Distretti Urbani del Commercio - DUC e Distretti diffusi di rilevanza Intercomunale del Commercio - DID);
 - gruppo di imprese appartenente ad uno dei sistemi produttivi individuati con d.d.u.o. n. 7942 del 30 luglio 2009 (approvazione sistemi produttivi Azione DAFNE);
 - gruppo di imprese che risultino tra i soggetti attuatori dei Cluster tecnologici regionali, (1), costituitisi in Regione Lombardia, anche a seguito dell'Avviso MIUR n. 257/2012 e s.m.i, a condizione che siano riconosciuti da provvedimenti formali, attraverso la stipula degli Accordi di Programma di cui all'articolo 2 del citato Avviso o altro atto deliberativo della Giunta regionale;

Ad ognuno di questi progetti parteciperà esclusivamente il personale delle imprese appartenenti al «soggetto collettivo», individuate secondo le specifiche indicazioni normative. Si precisa che i «soggetti collettivi» indicati devono essere costituiti ed operativi alla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso, ad eccezione dei cluster tecnologici, per i quali la costituzione e il riconoscimento dovranno essere formalizzati alla data di presentazione della domanda di finanziamento. I progetti dovranno articolarsi in una o più azioni, esclusivamente di tipologia formativa. Ogni impresa può partecipare con il proprio personale alle attività di **un solo progetto, indipendentemente dalla tipologia** (aziendale, interaziendale o di rete), per ognuna delle finestre di candidatura (come definite al successivo punto 12), pena l'esclusione dell'impresa da tutte le candidature presentate. Ogni «lavoratore» o «imprenditore» potrà partecipare a **massimo due azioni formative** previste nell'ambito del progetto a cui partecipa l'impresa d'appartenenza.

5. L'INTESA TRA LE PARTI SOCIALI

Ogni progetto aziendale dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un'Intesa sottoscritta dall'azienda e dalle RSU/RSA, dove queste siano esistenti ovvero dalle organizzazioni sindacali che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL, fermo restando i livelli della contrattazione collettiva.

Ogni progetto interaziendale o di rete dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un'intesa sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL, fermo restando i livelli della contrattazione collettiva.

Le intese dovranno riportare:

- il titolo del progetto cui l'intesa si riferisce;
- il soggetto attuatore individuato, di cui al successivo punto 6;
- nel caso di progetti aziendali/interaziendali, la/le ragione/i sociale/i della/delle imprese partecipanti;
- nel caso di progetto di rete, i dati necessari ad identificare il soggetto collettivo a cui è rivolto il progetto;
- gli obiettivi di massima degli interventi formativi previsti dal progetto.

6. IL SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO

Il progetto può essere presentato da uno dei seguenti soggetti, singolarmente e non in forma associata, di seguito denominato «soggetto attuatore»:

- soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura (come definita al successivo punto 12);
- università lombarde e loro consorzi;

Ogni soggetto attuatore potrà presentare **ad ogni finestra di candidatura** (come definita al successivo punto 12) progetti per un importo di finanziamento **complessivamente non superiore a € 200.000,00**. In caso di ammissibilità del progetto, il soggetto attuatore sottoscriverà l'Atto di adesione, in quanto «beneficiario» del finanziamento.

Le imprese possono prendere visione dell'elenco dei soggetti attuatori accreditati nell'elenco pubblicato nel sito della dirigenza al link: www.lavoro.regione.lombardia.it alla voce Operatori sezione Accredittamento - Servizi IFP, ove sono riportati i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati.

7. IL PROGETTO AZIENDALE O INTERAZIENDALE

Al fine della presentazione dei progetti, la singola impresa o il gruppo di imprese liberamente aggregatosi, individua un soggetto attuatore con il quale definire un progetto, dettagliandolo in una o più azioni formative necessarie per sostenere le linee di sviluppo dell'impresa o delle singole imprese partecipanti, coerentemente con gli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali.

Nel caso di progetti interaziendali le singole azioni formative potranno essere progettate come azioni interaziendali e/o come azioni aziendali, coerentemente agli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali. Gli elementi essenziali del progetto sono quelli stabiliti nella «scheda progetto esecutivo», Allegato 3. I progetti dovranno indicare, pena l'inammissibilità, il numero di «lavoratori» e il numero di «imprenditori» (secondo le definizioni precedentemente indicate) coinvolti in ognuna delle azioni formative previste, suddivisi, nel caso dei progetti interaziendali, per impresa di appartenenza. I nominativi degli effettivi partecipanti saranno comunicati ad avvio di ogni azione.

8. IL PROGETTO DI RETE

Al fine della presentazione del progetto, gli organismi rappresentativi dei soggetti collettivi, sulla base delle regole gestionali interne, individuano un soggetto attuatore con il quale provvedono alla definizione delle specifiche esigenze formative emergenti nell'ambito del gruppo di imprese appartenenti al «soggetto collettivo».

Sulla base di questa analisi potranno essere progettate azioni interaziendali e/o azioni aziendali, coerentemente agli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali.

Gli elementi essenziali del progetto di rete sono quelli stabiliti nella «scheda progetto esecutivo», Allegato 3. I progetti di rete dovranno indicare, pena l'inammissibilità, il numero di «lavoratori» e il numero di «imprenditori» (secondo le definizioni precedentemente indicate) coinvolti in ognuna delle azioni formative previste, suddivisi, per impresa di appartenenza. I nominativi degli effettivi partecipanti saranno comunicati ad avvio di ogni azione.

(1) Per cluster si intendono le aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione e della ricerca, guidate da uno specifico organo di coordinamento e gestione, focalizzate su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale.

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2013

9. REGIME DI ESENZIONE «AIUTI ALLA FORMAZIONE» AI SENSI DEL REG. 800/2008

Si definisce "aiuto di Stato" qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, suscettibile di valutazione economica, selettivo con riferimento ai beneficiari, ed erogato con risorse pubbliche, in modo tale da creare anche potenzialmente un effetto distorsivo della concorrenza ed un effetto incentivante nelle imprese beneficiarie. In questa definizione rientrano quindi anche i contributi regionali che abbiano per oggetto la copertura parziale di una o più spese che in caso contrario l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.

Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente Avviso si configurano come «aiuti di Stato» e devono quindi essere erogati nel rispetto delle normative comunitarie in materia.

Nell'ambito del presente Avviso, al fine di accertare la compatibilità dello strumento con la disciplina UE in materia di aiuti, si inquadra il presente finanziamento come regime in esenzione da notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato ed in particolare ai sensi della sezione 8 (artt. 38 e 39) sugli aiuti alla formazione.

In particolare, in merito all'applicazione delle intensità di aiuto indicate, si precisa che gli interventi formativi previsti dall'Avviso sono ricompresi nella definizione di "formazione generale" ⁽²⁾.

Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all'allegato 4 in cui sono elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. 800/08 rilevanti per il bando in questione; ogni clausola del presente bando deve interpretarsi in linea con le disposizioni di tale regolamento, con particolare riferimento al campo di applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle auto-dichiarazioni relative al rispetto del Reg. 800/08, clausole relative alla sezione specifica degli aiuti alla formazione (con riferimento ai costi ammissibili e alle percentuali di intensità)

10. DIMENSIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO

Per ogni progetto, indipendentemente dalla tipologia (aziendale, interaziendale, di rete) potrà essere richiesto un finanziamento massimo di € 100.000.

Le attività formative rivolte agli «imprenditori» di cui al punto 3), quantificate in termini di ore formazione allievo, non può essere superiore al 30% delle ore di formazione allievo previste dall'intero progetto, pena la non ammissibilità del progetto stesso. ⁽³⁾

11. AZIONI AMMISSIBILI

Il presente Avviso finanzia esclusivamente azioni formative, che:

- siano di durata compresa tra 8 e 64 ore;
- abbiano un numero massimo di partecipanti pari a 10;

Non è ammessa la formazione a distanza (FAD). Le attività formative dovranno essere svolte in orario di lavoro. La progettazione delle azioni formative e la loro gestione, ivi compreso il rilascio della certificazione finale, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata».

In particolare, i contenuti e l'articolazione dei percorsi formativi dovranno fare diretto riferimento ad una o più delle competenze, ivi comprese quelle di base e trasversali, contenute nel «Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia» (D.d.u.o. n. 7105 del 29 luglio 2011 e ss.mm.ii.), anche se all'interno di specifico profilo professionale. Le competenze di base e trasversali potranno essere previste nell'azione formativa solo in quanto funzionali alla formazione complessiva e costituiranno oggetto di verifica come da punto 13.

Non sono ammissibili percorsi formativi che facciano riferimento in tutto o in parte alle competenze presenti nella sezione Competenze libere e indipendenti, nonché quelle riferibili alle sezioni Percorsi regionali regolamentati e Figure Abilitanti del citato QRSP.

Per ogni azione dovrà essere creato un percorso formativo nell'apposita sezione «offerta formativa» del sistema informativo Finanziamenti Online (di seguito GEFO - <https://gefo.servizi.it>), all'interno della specifica offerta denominata «percorsi di formazione continua», specificando la/le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l'articolazione del percorso formativo previsto.

Si precisa che questa operazione potrà essere effettuata indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

12. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti sono presentati dai soggetti attuatori di cui al paragrafo 6 tramite il sistema GEFO, nell'ambito di finestre di candidatura secondo le tempistiche sotto indicate; la chiusura prevista potrà essere anticipata in caso di esaurimento delle risorse rese disponibili per la finestra.

I processi di verifica si concludono, di norma, entro i 30 giorni successivi alla chiusura dello sportello con il provvedimento di approvazione dei progetti.

Apertura finestra di candidatura	Chiusura finestra	Risorse dello sportello
29 aprile 2013 - ore 9,30	29 maggio 2013 - ore 17,00	€ 5 milioni
16 settembre 2013 - ore 9,30	16 ottobre 2013 - ore 17,00	€ 5 milioni
16 dicembre 2013 - ore 9,30	15 gennaio 2014 - ore 17,00	€ 5 milioni

Le risorse disponibili per ogni sportello saranno così suddivise:

- 70% per i progetti aziendali/interaziendali, di cui il 5% del totale della finestra riservati ai progetti aziendali/interaziendali interamente finalizzati alla formazione di personale di aziende localizzate nei territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, indicati nell'allegato 1 della l.r. 16 luglio 2012 n. 12 e dall'art. 67-septies del d.l. del 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 134.
- 30% per i progetti di rete.

Ai fini della compilazione della domanda, sarà cura del soggetto attuatore verificare che le tutte le imprese coinvolte siano registrate nel sistema informativo GEFO, con un proprio «profilo» aggiornato.

La «profilazione» o l'aggiornamento dei dati potranno essere effettuati indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

(2) Il riferimento alle competenze tecnico-professionali del QRSP è garanzia dell'erogazione di "formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione", come previsto dalla definizione di cui all'art. 38 del citato Reg (CE) 800/2008. Inoltre, per i progetti interaziendali e di rete, la formazione risulta "organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese" come indicato nell'esemplificazione di cui al medesimo art. 38.

(3) Nel rispetto di tale limite a livello di intero progetto, potranno essere previste azioni rivolte a soli "lavoratori" e a soli "imprenditori". Il rispetto di tale limite dovrà essere garantito anche in sede di attuazione del progetto, sulla base dei nominativi degli "imprenditori" e dei "lavoratori" comunicati ad avvio delle singole azioni, a prescindere dalle effettive frequenze.

Alla domanda, redatta e presentata dal soggetto attuatore sul sistema informativo GEFO, secondo lo schema di cui all'allegato 2, completa di tutti i dati e le informazioni richieste e **sottoscritta digitalmente**, dovrà essere allegata:

- la scansione dell'Intesa tra le Parti Sociali, redatta secondo le indicazioni di cui al punto 5;
- una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 redatta da ogni singola impresa partecipante al progetto e firmata dal legale rappresentante della stessa, di non appartenere ai settori esclusi dal campo di applicazione del reg. 800/2008 (art. 1 - commi dal 2 al 5) e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione delle commissioni che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (reg. 800/2008 art. 1 - comma 6), secondo lo schema dell'allegato 5.

Inoltre, per i soli progetti di rete, dovrà essere allegata la scansione di una lettera di intenti redatta secondo le seguenti specifiche indicazioni:

- gruppo di imprese che abbia sottoscritto un «contratto di rete»: dovrà contenere il titolo del progetto, il soggetto attuatore incaricato, l'elenco delle imprese che parteciperanno al progetto con l'attestazione della sottoscrizione del contratto; dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto prescelto quale organo comune (se previsto dal contratto) o dai legali rappresentanti delle imprese sottoscrittrici del contratto di rete.
- gruppo di imprese appartenente a uno dei Distretti del commercio riconosciuti: dovrà contenere il titolo del progetto, il soggetto attuatore incaricato, l'elenco delle imprese che parteciperanno al progetto, con l'attestazione dell'appartenenza al Distretto sulla base dei codici di attività ATECO 2007 previsti dalle normative regionali; dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila del Distretto;
- gruppo di imprese appartenente ad uno dei sistemi produttivi di cui all'azione DAFNE: dovrà contenere il titolo del progetto, il soggetto attuatore incaricato, l'elenco delle imprese che parteciperanno al progetto, con l'attestazione dell'appartenenza al sistema produttivo stesso; dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila.
- gruppo di imprese che risultino tra i soggetti attuatori dei Cluster tecnologici regionali: dovrà contenere il titolo del progetto, il soggetto attuatore incaricato, l'elenco delle imprese che parteciperanno al progetto, con l'attestazione dell'appartenenza al cluster regionale; dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo con cui si è strutturato il cluster stesso (associazione, consorzio, ecc).

13. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E CONFORMITÀ DEI PROGETTI

La procedura di ammissione al finanziamento dei progetti parte dalla modalità «a sportello» di presentazione delle domande, con inibizione della possibilità di ulteriori presentazioni di progetti al raggiungimento delle singole soglie finanziarie previste per la finestra di candidatura.

A chiusura della finestra di finanziamento un Nucleo di valutazione regionale, appositamente costituito, verifica i requisiti di ammissibilità del progetto, ovvero:

- che siano presentati da un soggetto ammissibile al finanziamento;
- che siano pervenuti entro i termini e secondo le modalità di presentazione indicate dall'Avviso;
- che siano completi delle informazioni e della documentazione richiesta;
- che l'importo richiesto non superi i limiti di finanziamento previsti;

Nel caso di mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità indicati, il Nucleo di valutazione dichiara inammissibile il progetto.

Il Nucleo regionale procede quindi alla verifica della conformità dei progetti risultati ammissibili, analizzando ognuna delle singole azioni formative al fine di:

- verificare che siano progettate secondo le indicazioni previste dal presente Avviso, in particolare rispetto quanto indicato al punto 11;
- verificare la chiarezza espositiva nella descrizione degli obiettivi e del percorso formativo;
- verificare la coerenza dell'azione con la descrizione dei fabbisogni delle aziende coinvolte.

Per ogni progetto sono ammesse a finanziamento le sole azioni per le quali siano risultate positive le tre verifiche sopra indicate.

L'elenco dei progetti totalmente e parzialmente ammessi a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammessi a finanziamento saranno approvati dalla Regione Lombardia con decreto dirigenziale e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito di Regione Lombardia.

Le risorse residue, con riferimento alle tre finestre di candidatura, per effetto di domande di finanziamento inferiori alla dotazione disponibile o non assegnazione a seguito della fase di verifica, saranno rese disponibili per una quarta finestra di candidatura, con apertura che sarà definita con atto successivo.

14. TEMPISTICA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

L'avvio del progetto deve avvenire entro i **30 giorni** successivi alla data di approvazione, con l'avvio di almeno una delle azioni previste; per avvio dell'azione si intende l'avvio del percorso formativo sul sistema informativo GEFO.

Tutte le attività formative delle azioni in cui si articola il progetto devono essere inderogabilmente realizzate entro i **180 giorni** successivi alla data di avvio.

Le attività svolte successivamente a tale limite non saranno riconosciute ai fini del finanziamento.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro **30 giorni** dalla conclusione delle attività.

Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate non dovrà essere conteggiato il mese di agosto.

Il soggetto attuatore con l'avvio del percorso formativo comunica il **calendario** delle giornate formative e l'**elenco nominativo** del personale partecipante.

Nell'individuazione del personale partecipante dovrà essere strettamente rispettato quanto indicato nel progetto approvato, rispetto alle aziende coinvolte nell'azione, al numero e alla tipologia («lavoratori» e «imprenditori») del rispettivo personale partecipante (4).

Successivamente all'avvio del percorso formativo **non potrà essere effettuata alcuna sostituzione dei partecipanti comunicati**.

Il riconoscimento dei costi del singolo partecipante avviene «a processo», in base al numero di ore effettivamente frequentate.

Verranno riconosciuti esclusivamente i costi dei partecipanti con frequenza pari o superiore al 25% delle ore di formazione previste dall'azione formativa.

Non sono ammesse e conseguentemente **non sono riconosciute in sede di rendicontazione** variazioni rispetto ai contenuti del progetto approvato, con specifico riferimento ai seguenti elementi:

- a) articolazione delle azioni formative: in particolare non sarà ammessa, a fronte del mancato avvio di una o più azioni formative, la rimodulazione delle altre azioni o la duplicazione di una o più di esse, anche a parità del finanziamento approvato;
- b) tipologia e contenuti delle azioni, così come dettagliati nel percorso formativo presentato nell'ambito della specifica «offerta formativa»;

(4) In fase di comunicazione dell'elenco nominativo dei partecipanti è esclusivamente ammissibile, nell'ambito della medesima azienda, inserire nominativi di «lavoratori» in sostituzione di «imprenditori» che risultino impossibilitati a partecipare.

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2013

c) aziende coinvolte in ognuna delle azioni formative, numero e tipologia dei rispettivi partecipanti 4.

Si precisa che sarà in ogni caso possibile avviare l'azione con un numero di partecipanti inferiore a quello indicato nel progetto approvato, fermo restando il riconoscimento dei costi a «processo» sulla base dei nominativi e dell'effettiva frequenza dei partecipanti comunicati.

In fase di avvio del percorso formativo è inoltre possibile estendere la partecipazione alle attività ad «uditori», fino ad un massimo di 4, indicandone i nominativi.

Gli uditori dovranno in ogni caso appartenere ad aziende coinvolte nel progetto (anche se non previste nella specifica azione) e dovranno rientrare in una delle categorie di destinatari definite al precedente punto 3. In ogni caso la partecipazione degli uditori non potrà avere incidenza sul riconoscimento dei costi previsti per l'azione, anche in caso di mancata partecipazione o ritiro di uno dei partecipanti a pieno titolo.

15. MODALITÀ DI CALCOLO DEL COSTO DEL PROGETTO

Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti dati:

- numero ore formazione: compreso tra **8 e 64**
- numero massimo di partecipanti per azione: **10**
- costo ora formazione allievo: sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a **€ 17,35**
- costo del lavoro dei partecipanti: entro il limite di ammissibilità previsto dall'art. 39 comma 3 lettera f) del Reg (CE) 800/2008⁽⁵⁾

Al fine del calcolo dell'ammissibilità del costo del lavoro, si precisa che il valore dell'UCS comprende una quota del 87% pari a € 15,09 riferibile all'insieme dei costi diretti indicati alle lettere da a) ad e) del citato art. 39 e una quota del 13% pari a € 2,26 relativa ai costi di gestione (riconducibili alle spese generali indirette di cui alla lettera f) del citato art. 39.

Si precisa inoltre per il costo del lavoro dei partecipanti si devono applicare le modalità di quantificazione e rendicontazione «a costi reali», basandosi sul costo orario effettivo per ogni singolo partecipante e sulle ore di effettiva frequenza.

Per la definizione di costo orario del lavoro ed in particolare per i soggetti rientranti nella definizione di «imprenditori» si farà riferimento a quanto previsto dal vigente Manuale per la rendicontazione a costi reali del POR Ob. 2 FSE 2007-2013⁽⁶⁾

In sede di presentazione delle domande per i calcoli di seguito dettagliati potrà comunque essere utilizzato un valore di costo orario medio, stimato sull'insieme dei probabili partecipanti.

Il preventivo di ogni azione formativa sarà calcolato con le seguenti formule:

COSTO TOTALE AZIONE = COSTI DELLA FORMAZIONE + COSTO LAVORO AMMISSIBILE

dove:

COSTI DELLA FORMAZIONE = N. ORE CORSO X N. PARTECIPANTI X € 17,35

COSTO DEL LAVORO PREVISTO = N. ORE CORSO X N. PARTECIPANTI X COSTO/ORARIO MEDIO

COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE =

= MINORE TRA (COSTO DEL LAVORO PREVISTO ; COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE - SPESE GENERALI INDIRETTE)⁽⁷⁾

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni.

I calcoli sopra indicati saranno effettuati dal sistema informativo GEFO, sulla base dei dati inseriti; inoltre in fase di invio del progetto sarà effettuata la verifica del rispetto della condizione relativa alla partecipazione degli «imprenditori» di cui al punto 10.

16. MODALITÀ DI CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

La quota pubblica di finanziamento del progetto sarà calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dall'art. 39 del Reg (CE) 800/2008 riepilogate nella tabella seguente, individuate in relazione alla tipologia dell'impresa di appartenenza dei partecipanti nonché dell'eventuale appartenenza degli stessi alla categoria "lavoratore svantaggiato", così come definita all'art. 2 del Reg. CE 800/2008.⁽⁸⁾

INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE GENERALE	
TIPOLOGIA DI IMPRESA E LAVORATORE	
GRANDI IMPRESE	60%
Per lavoratori svantaggiati ex art. 2 Reg. (CE) 800/2008	70%
MEDIE IMPRESE	70%
Per lavoratori svantaggiati ex art. 2 Reg. (CE) 800/2008	80%
PICCOLE E MICRO IMPRESE	80%
Per lavoratori svantaggiati ex art. 2 Reg. (CE) 800/2008	80%

Il calcolo del finanziamento pubblico sarà operato in sede di preventivo per singola azione, applicando la percentuale di intensità di aiuto considerata prevalente, sulla base delle aziende partecipanti.

Poiché, ai sensi del citato Manuale per la rendicontazione a costi reali del POR Ob. 2 FSE 2007-2013, il costo dei partecipanti alle attività di formazione continua "può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale cofinanziamento privato" il valore del finanziamento sarà calcolato con la seguente formula:

FINANZIAMENTO PUBBLICO AZIONE = MINORE TRA (COSTI DELLA FORMAZIONE; COSTO TOTALE AZIONE X % INTENSITÀ AIUTO)

La restante quota del costo totale dell'azione dovrà restare a carico del soggetto attuatore, quale quota di finanziamento privato obbligatorio.

Si segnala che, qualora l'importo del costo del lavoro preventivato non sia sufficiente a coprire la quota di finanziamento privato, questa dovrà coprire anche una quota dei costi della formazione previsti.

Il finanziamento totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento totale delle singole azioni. I calcoli sopra indicati saranno effettuati dal sistema informativo GEFO, sulla base dei dati inseriti.

(5) Reg (CE) 800/2008 art. 39 c. 3 lett. f): costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e).

(6) "Per i lavoratori autonomi, i titolari d'impresa ed i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 € l'ora, per le ore durante le quali essi hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. I soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autonomi".

(7) I valori indicati possono essere agevolmente calcolati come segue:

COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE = COSTI DELLA FORMAZIONE X 87%

SPESE GENERALI INDIRETTE = COSTI DELLA FORMAZIONE X 13%

(8) Vedi estratto Reg (CE) 800/2008 - allegato 4

17. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il soggetto attuatore potrà scegliere se presentare un'unica domanda di liquidazione a conclusione del progetto o presentare anche una domanda di liquidazione intermedia sulla base delle seguenti condizioni:

- avere concluso azioni pari ad almeno il 50% del totale di ore formazione allievo previste dal progetto;
- importo della domanda di liquidazione, relativa alle azioni concluse, non superiore al 50% del finanziamento ammesso.

Le domande di liquidazione dovranno essere predisposte ed inoltrate tramite sistema informativo GEFO, allegando la rendicontazione delle attività svolte, secondo le modalità di cui al successivo punto 18.

L'importo del finanziamento riconoscibile al soggetto attuatore sarà subordinato alla fase di verifica della rendicontazione, sulla base delle attività formative effettivamente svolte, delle effettive ore di frequenza e con l'applicazione di quanto previsto dal regime di aiuti alla formazione di cui al Reg 800/2008.

18. RENDICONTAZIONE

Il soggetto attuatore, contestualmente alla domanda di liquidazione intermedia e successivamente, entro 30 gg. dalla conclusione del progetto, dovrà provvedere alla redazione ed all'invio tramite sistema informativo GEFO a Regione Lombardia della **rendicontazione**; la rendicontazione finale dovrà essere accompagnata da una **relazione** sull'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante; tale relazione dovrà esplicitare i risultati conseguiti dal progetto e la loro coerenza e correlazione con gli obiettivi prefissati.

Inoltre dovranno essere prodotte:

- per ogni azienda per la quale sia stata applicata un'intensità di aiuto superiore al 60%: dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa rilasciata dall'azienda stessa⁽⁹⁾;
- per ogni lavoratore per il quale sia stata applicata l'intensità di aiuto in qualità di «lavoratore svantaggiato», ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE 800/2008: autocertificazione relativa all'appartenenza ad una o più delle categorie elencate al punto 18) del citato art. 2.

La rendicontazione darà evidenza del costo delle singole azioni calcolato sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate per la formulazione del preventivo di costo:

COSTO TOTALE AZIONE = SOMMATORIA COSTI DI PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) sarà calcolato il costo di partecipazione come segue:

COSTI DI PARTECIPAZIONE SINGOLO PARTECIPANTE =

$$= \text{COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE} + \text{COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE PARTECIPANTE}$$

$$\text{COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE} = \text{N. ORE EFFETTIVA FREQUENZA} \times \text{€ 17,35}$$

$$\text{COSTO DEL LAVORO EFFETTIVO PARTECIPANTE} = \text{N. ORE EFFETTIVA FREQUENZA} \times \text{COSTO ORARIO EFFETTIVO}^{(10)}$$

$$\text{COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE PARTECIPANTE} =$$

$$\text{MINORE TRA (COSTO DEL LAVORO EFFETTIVO PARTECIPANTE; COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE - SPESE GENERALI INDIRECTE PARTECIPANTE)}^{(11)}$$

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni.

Inoltre sarà data evidenza dei calcoli relativi alla quantificazione del finanziamento pubblico spettante e della quota di finanziamento privato obbligatorio, operati sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate in sede di preventivo:

FINANZIAMENTO PUBBLICO AZIONE = SOMMATORIA FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) saranno calcolati gli importi del finanziamento pubblico e del finanziamento privato obbligatorio applicando al relativo costo di partecipazione la specifica percentuale di intensità di aiuto desumibile dalla tabella di cui al precedente punto 16, considerando l'azienda di appartenenza e l'eventuale appartenenza alla categoria "lavoratore svantaggiato", così come definita all'art. 2 del Reg. (CE) 800/2008.⁽¹²⁾

FINANZIAMENTO PUBBLICO PARTECIPANTE =

$$= \text{MINORE TRA (COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE; COSTI DI PARTECIPAZIONE SINGOLO PARTECIPANTE} \times \% \text{ INTENSITÀ AIUTO)}$$

Il finanziamento pubblico totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento pubblico totale delle singole azioni. Il finanziamento privato obbligatorio sarà calcolato ad ogni livello (singolo partecipante, azione, progetto) per differenza tra il costo e il finanziamento pubblico.

Nel caso in cui il costo del lavoro ammissibile per uno o più partecipanti non risultasse sufficiente a coprire interamente la quota di finanziamento privato, i calcoli relativi ai costi di partecipazione (e specificatamente del costo del lavoro ammissibile) potranno essere operati, altrettanto correttamente, aggregando i partecipanti per azienda, sia nell'ambito della singola azione sia dell'intero progetto.

A seguito della presentazione della richiesta di liquidazione intermedia o finale da parte del soggetto attuatore, verrà effettuata la verifica di pagabilità, da una struttura indipendente da chi ha gestito l'Avviso e procederà con la liquidazione, così come previsto dai regolamenti comunitari. Entro 30 giorni dalla ricezione della pagabilità, il soggetto attuatore verrà liquidato.

19. PUBBLICAZIONE E MODALITÀ DI RICHIESTA DI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati sarà pubblicata sul BURL, nel portale della Direzione generale Occupazione e Politiche del Lavoro (www.lavoro.regione.lombardia.it).

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi: alla Struttura Occupabilità e Occupazione della D.g. Occupazione e Politiche del Lavoro, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica dedicata: formazionecontinua@regione.lombardia.it

Il titolare del potere sostitutivo: Direttore generale della Direzione Occupazione e Politiche del Lavoro.

20. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore generale della Direzione generale Occupazio-

(9) Resa ai sensi della Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)

(10) Per il calcolo del costo orario effettivo sia per i "lavoratori" sia per gli "imprenditori" si farà riferimento a quanto disposto dal Manuale per la rendicontazione a costi reali del POR Ob. 2 FSE 2007-2013 vigente ad avvio progetto.

(11) I valori indicati possono essere agevolmente calcolati come segue:

COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE = COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE X 87%

SPESE GENERALI INDIRECTE PARTECIPANTE = COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE X 13%

(12) Vedi estratto Reg (CE) 800/2008 - allegato 4

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2013

ne e Politiche del Lavoro. I dati forniti in esecuzione del presente Avviso pubblico, sono trattati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

21. Quadro normativo di riferimento

- il Regolamento (CE) n 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007/2013, come modificato e integrato dal reg (CE) n 396/09;
- il Regolamento (CE) n 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007/2013, come modificato e integrato dal reg (CE) n 284/09;
- il Regolamento (CE) n 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento alla Sezione (Aiuti alla formazione)
- la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)
- la Comunicazione della Commissione COM(2010) 491 »Strategia per la parità tra donne e uomini 2010/2015»;
- la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 «Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;
- la Comunicazione della Commissione COM(2011) 681 «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011/14 in materia di responsabilità sociale delle imprese»;
- la l. del 28 gennaio 2009, n. 2 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
- la l. del 30 luglio 2011 art. n. 42 che disciplina le reti d'impresa;
- il d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;
- D.lgs. del 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell'apprendistato», a norma dell'articolo 1, comma 30, L.24 dicembre 2007, n. 247;
- il d.l. del 10 febbraio 2009, n. 5 «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» e succ. modd. int;
- il d.l. del 22 giugno 2012 n. 83, art. 67- septies, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;
- l'Avviso del M.I.U.R. per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, di cui al Decreto Direttoriale 257/Ric del 30 maggio 2012 e succ. modd. e int.;
- il Programma Operativo Regionale della Lombardia (P.O.R.) Ob 2 FSE 2007/2013 (Dec C 5465 del 6 novembre 2007);
- la l.r. del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la l.r. del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la l.r. 16 luglio 2012, n. 12 - allegato 1 (territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012);
- la d.c.r. del 7 febbraio 2012 - n. IX/365 «Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo»;
- la d.g.r. del 28 ottobre 2009, n. 10397 «Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali "Distretti del commercio", ai sensi dell'art. 4 bis della L.r. n. 14/1999»;
- la d.g.r. del 16 novembre 2011, n. IX/2500, «Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Approvazione del Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo"»;
- il d.d.u.o. del 30 luglio 2008, n. 8486 «Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia»;
- il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 "Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»;
- il d.d.u.o. del 30 luglio 2009, n. 7942 «Approvazione delle graduatorie relative ai sistemi produttivi «Dafne» e «Artemide» del programma regionale «Driade» (D.g.r. del 13 giugno 2008, n. 7419)»;
- il d.d.u.o. del 22 luglio 2010, n. 7285 «Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali»;
- il d.d.u.o. del 20 gennaio 2011 n. 344 "Approvazione del Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013";
- il d.d.u.o. del 29 luglio 2011, n. 7105 «Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia - istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili»;
- il d.d.u.o. del 26 luglio 2012, n. 6759 «Aggiornamento del Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili, nuove competenze libere, indicatori di competenza e livelli EQF»;
- il d.d.u.o. del 10 ottobre 2012 n 8976 «Approvazione del manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - POR Ob 2 2007/2013 - Primo aggiornamento»;
- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;
- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12471 «Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all'Albo degli accreditati al Sistema Regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale - Percorsi di specializzazione professionale, formazione continua e permanente, formazione abilitante e regolamentata - Servizi al Lavoro»;
- il d.d.u.o. del 19 febbraio 2013, n. 1355 «Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard».

**AVVISO FORMAZIONE CONTINUA
DOMANDA DI FINANZIAMENTO**

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione generale Occupazione e Politiche del Lavoro

Domanda di finanziamento

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____
in qualità di leg. rappresentante del Soggetto attuatore _____
con sede in _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di mendaci dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76, del DPR 445/00 e successive modifiche e integrazioni

CHIEDE

di poter accedere al finanziamento per il progetto sottoindicato relativo all' «Avviso Formazione Continua»:

Titolo progetto	Finanziamento richiesto (€)	Cofinanziamento privato (€)	Costo complessivo del progetto (€)

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

1. la non sussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche;
2. che nei confronti del legale rappresentante non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 ed indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e successive modificazioni;
3. di rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche);
4. di essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 Legge n. 68 del 12 marzo 1999).

Dichiara inoltre:

- la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda, la conformità degli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente negli allegati;
- che il progetto di cui sopra non è e non sarà oggetto di altri finanziamenti pubblici né di altri finanziamenti di Fondi Paritetici Interprofessionali;
- di attenersi a tutte le disposizioni previste dal sopraccitato avviso, ivi incluse quelle relative al monitoraggio e alla valutazione.

ALLEGA

quale parte integrante, alla presente domanda:

- intesa tra le parti sociali debitamente sottoscritta;
- lettera di intenti ai sensi del punto 12 dell'avviso (solo per progetti di rete)

Luogo e data

Timbro del Soggetto attuatore

Informativa per il trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui Regione Lombardia venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali». La relativa Informativa è parte integrante dell' Avviso Formazione Continua.

Letta tale informativa, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate.

Luogo e data

Timbro del Soggetto attuatore

**AVVISO FORMAZIONE CONTINUA
SCHEDA PROGETTO ESECUTIVO**
Sezione 1 - Informazioni generali
1.1 Titolo progetto**1.2 Anagrafica Soggetto attuatore**

Ragione sociale:

Sede legale:

Tel.:

Fax:

e-mail/PEC:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Legale rappresentante (nome e cognome):

Persona di contatto (nome e cognome):

1.3 Tipologia progetto

Tipologia progetto	Numero imprese coinvolte	Numero partecipante coinvolti	Numero azioni formative previste
<input type="checkbox"/> Aziendale	1		
<input type="checkbox"/> Interaziendale			
<input type="checkbox"/> Rete			

1.4 Soggetto collettivo progetti di rete

Indicare il nominativo/definizione del soggetto collettivo a cui è rivolto il progetto, precisando la natura dello stesso e riferimenti normativi o contrattuali relativi alla sua costituzione.

1.5 Elenco Imprese partecipanti al progetto

Ragione sociale	Partita IVA	Codice ATECO prioritario	Profilazione GEFO ID Gefo

1.6 Obiettivi del progetto

Descrivere gli obiettivi che l'impresa o il gruppo di imprese intende perseguire con le attività formative previste dal progetto.

1.7 Analisi dei fabbisogni formativi

Illustrare:

- a) i fabbisogni formativi rilevati
 b) le tipologie di azioni formative per rispondere ai bisogni rilevati, indicando le tipologie di corsi che si intendono attivare per lavoratori, imprenditori, ecc.

Sezione 2 - Azioni impresa**2.1 Articolazione Azioni formative**Azione n. Titolo n. ore di formazione n. allievi Obiettivi specifici dell'azione formativa Contenuti dell'azione formativa Partecipanti
(max 10 per azione)

Denominazione Impresa	Numero partecipanti all'azione	Di cui "Lavoratore"	Di cui "Imprenditore"
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Ore formazione allievi rivolte agli "Imprenditori" Attestazione prevista

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2013

Costo del lavoro orario medio

Tipologia impresa prevalente

2.2 Preventivo di costo dell'azione

costi della formazione

di cui:

- costi diretti [lett. da a) ad e) art. 39 Reg (CE) 800/08]
- spese generali indirette [lett. f) art. 39 Reg (CE) 800/08]

costo del lavoro previsto

costo del lavoro ammissibile [lett. f) art. 39 Reg (CE) 800/08]

COSTO TOTALE DELL'AZIONE

2.3 Finanziamento dell'azione

Finanziamento pubblico

Finanziamento privato obbligatorio

Riprodurre la sezione per ciascuno delle azioni previste.

Sezione 3 - Dati riepilogativi di progetto

3.1 Riepilogo dati finanziamento progetto

Azioni Formative	Costo totale azione	Finanziamento pubblico (€)	Cofinanziamento privato (€)
Azione 1			
Azione 2			
Azione 3			
Azione 4			
Azione 5			
.....			
TOTALE PROGETTO			

3.2 Costo complessivo del progetto

Costo complessivo del progetto

di cui

Quota finanziamento pubblico

Quota cofinanziamento privato obbligatorio

3.3 Personale coinvolto nelle azioni formative

Personale in formazione	N° Maschi	N° Femmine	N° TOTALE
"LAVORATORI"			
Lavoratori/trici con contratto di lavoro dipendente			
Lavoratori/trici con contratto di lavoro intermittente o ripartito			
Apprendisti			
Collaboratori con contratto a progetto			
Soci/ie-lavoratori/trici di cooperative			
TOTALE "LAVORATORI" COINVOLTI			

Personale in formazione	N° Maschi	N° Femmine	N° TOTALE
"IMPRENDITORI"			
titolari, socie e soci di imprese			
collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore (imprese familiari)			
Coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di imprese, compresi gli artigiani			
TOTALE "IMPRENDITORI" COINVOLTI			
TOTALE PERSONALE COINVOLTO			

3.4 Attività formative rivolte agli "Imprenditori"

Totale Ore formazione allievi rivolte agli "Imprenditori"

Incidenza percentuale

Il Legale rappresentante
(nome e cognome)

_____ • _____

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA

ESTRATTO REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
L 214/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9 agosto 2008

CAPO I**DISPOSIZIONI COMUNI****Articolo 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
- c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
- d) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
- f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
- g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- h) aiuti alla formazione;
- i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

2. Il presente regolamento non si applica agli:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

- a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
- b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
- c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
- e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.

6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

- a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- c) aiuti alle imprese in difficoltà.

7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

(1) GU L 17 del 21 gennaio 2000, pag. 22.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- 3) «aiuti individuali»:
 - a) aiuti ad hoc e
 - b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- 6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
- 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
- 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
- 11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- 12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;
- 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- 14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;
- 15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
 - a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
 - c) i contributi assistenziali per figli e familiari;
- 16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;
- 17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;
- 18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
- 20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:
 - a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
 - b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
- 21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;
- 22) «prodotti agricoli»:
 - a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1);
- 23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- 24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
- 25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:
 - a) NACE 55: servizi di alloggio;
 - b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
 - c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
 - d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
 - e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
 - f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2013

- 26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- 27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);
- 28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e
 - b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;
- 29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
 - a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
 - b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
 - c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
 - d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
 - e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
- 30) «settore delle fibre sintetiche»:
 - a. l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
 - b. la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
 - c. qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

(1) GU L 17 del 21 gennaio 2000, pag. 22

Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7 - Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.
3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.
5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento

senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni:

- a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50 % in generale e del 20 % per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;
- b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37.

Articolo 9 - Trasparenza

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.
La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.
2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione.
Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.
3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.
4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Articolo 10 - Controllo

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.
2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.
3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

SEZIONE 8

Aiuti alla formazione

Articolo 38 - Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «formazione specifica»: la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- 2) «formazione generale»: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione,

Serie Ordinaria n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2013

attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

La formazione è «generale» se, ad esempio:

- a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure;
- b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

Articolo 39 - Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e
- b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
- b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

3. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.

4. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

Linkografia:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF>

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modd. e int.)***fac-simile da redigere su carta intestata dell'impresa dichiarante*

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____ ,
residente in _____ , Via _____ in qualità di legale
rappresentante dell'impresa _____ avente sede legale in _____ ,
Via _____ , P.I. e/o C.F. _____

in riferimento al progetto dal titolo " _____ " presentato dal soggetto attuatore _____
_____, nell'ambito dell' Avviso (d.d.u.o.n.del)

nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articolo 1
"campo di applicazione" commi dal 2 al 6

DICHIARA

- che l'impresa non appartiene ai settori esclusi dal campo di applicazione del reg. 800/2008 art. 1 - commi dal 2 al 5;
- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune in applicazione del reg. 800/2008 art. 1 - comma 6

Dichiara inoltre di essere consapevole delle conseguenze di cui all'art.75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e di impegnarsi a fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione procedente per garantire il corretto svolgimento dei controlli di veridicità di quanto da me dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

luogo, data_____
Firma del legale rappresentante

In allegato copia fotostatica del documento di identità del dichiarante